



UFFICIO TECNICO

Prot. n. 2064/v1/3

Valtournenche, 22 febbraio 2018

OGGETTO: Relazione relativa all'aggiornamento e alla verifica degli equilibri funzionali, ai sensi dell'art. 11, c.2 delle NTA del vigente PRG, al 31/12/2017

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 22/6/2017 avente ad oggetto la "verifica degli equilibri funzionali ai sensi dell'art. 11 del PRG del Comune di Valtournenche" al 31/12/2016;

CONSIDERATO che le gli artt. 11, 12, 13, 14, 15, 16 delle Norme tecniche di attuazione del PRG stabiliscono che gli equilibri funzionali vengano verificati dall'Ufficio tecnico via via che pervengono le istanze di permesso di costruire;

RICHIAMATO il c. 4 dell'art.14 che stabilisce che: "Gli interventi di nuova edificazione per abitazioni temporanee, di cui all'art. 10, comma 5, lettera dbis1) sono assentibili qualora non sia superato il rapporto massimo pari a 1/2 tra la superficie urbanistica relativa ai nuovi interventi abitativi e quella relativa agli interventi di recupero abitativo, con riferimento al territorio comunale, con esclusione degli interventi relativi alle aree assoggettate a PUD, e fino ad un massimo di 7.000 m² di SUR di nuova edificazione";

DATO ATTO, per quanto riguarda il rispetto del suddetto c. 4 dell'art. 14, che nell'anno 2017 sono stati rilasciati nuovi titoli abilitativi per interventi di recupero abitativo per mq 260 che sommati ai mq 363 rilasciati fino al 31/12/2016 danno complessivi mq 623 e che pertanto nel rispetto della norma sono assentibili mq 312 per interventi di nuova edificazione per abitazioni temporanee;

RICHIAMATO il c. 6 dell'art.15 che stabilisce che: "In quanto il Comune si qualifica come grande stazione turistica ai sensi dell'art. 20 delle NTA, con riferimento a tutto il territorio, con esclusione delle zone C, le concessioni da assentire per fabbricati ad uso abitazione temporanea di cui all'art.10, comma 6, lett. dbis) e per fabbricati ad uso di strutture ricettive debbono soddisfare le seguenti condizioni:

$$S1 \leq 0,5 * Saa$$

dove:

S1 = Sur di nuova edificazione ad uso residenza temporanea
(di cui art. 10, comma 6, lettera dbis1)

Saa = Sur ad uso ricettivo derivante da interventi di nuova edificazione o di recupero con trasformazione d'uso di edifici esistenti (di cui art. 10, comma 9, lettere g1), g2, g7), g12)"

DATO ATTO, per quanto riguarda il rispetto del suddetto c. 6 dell'art. 15, che nell'anno 2017 sono stati rilasciati nuovi titoli abilitativi per interventi di nuova edificazione o di recupero con trasformazione d'uso di edifici esistenti ad uso ricettivo per mq 112 che sommati ai mq 320 rilasciati fino al 31/12/2016 danno complessivi mq 432 e che pertanto nel rispetto della norma sono assentibili mq 216 per interventi di nuova edificazione per abitazioni temporanee;

DATO ATTO che al 31/12/2017 il Comune ha rilasciato nuovi titoli abilitativi per interventi di nuova edificazione per abitazioni temporanee, di cui all'art. 10, comma 5, lettera dbis1) per complessivi 155 mq (nel rispetto degli equilibri funzionali al 31/12/2016);

SI DA ATTO CHE AL 31/12/2017, PER EFFETTO DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 14, C. 4 E ALL'ART. 15, C. 6 DELLE NTA DEL VIGENTE PRG, VENGONO MODIFICATI GLI EQUILIBRI FUNZIONALI VERIFICATI AL 31/12/2016 E PERTANTO SONO COMPLESSIVAMENTE ASSENTIBILI MQ 61 PER INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE PER ABITAZIONI TEMPORANEE.

IL TECNICO COMUNALE
Arch. Francesco Favre

